

Il reddito minimo nei Paesi dell'Unione europea¹: le condizioni di accesso alla misura²

a cura di **Chiara Meoli** – Assegnista di ricerca in diritto pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi “Roma Tre”

PAESE	DENOMINAZIONE E INTRODUZIONE DELLA MISURA	FINALITÀ	CONDIZIONI ANAGRAFICHE		REQUISITI PER L'ACCESSO	
			NAZIONALITÀ E RESIDENZA	ETÀ	LAVORO	ALTRE CONDIZIONI
AUSTRIA	<i>Sozialhilfe</i> La misura è stata introdotta in anni differenti nei nove <i>Länder</i> .	È un aiuto necessario ad individui e a nuclei familiari per garantire uno stile di vita dignitoso.	È richiesta la nazionalità (con talune differenze nella legislazione dei <i>Länder</i>) e la residenza nel Paese.	Non esistono vincoli di età.	È necessaria la disponibilità allo svolgimento di un lavoro, ad eccezione degli uomini con età superiore ai 65 anni e le donne con età superiore ai 60 anni e di soggetti <i>care giver</i> .	È necessario aver esaurito ogni altra misura di assistenza.
BELGIO	<i>Droit à l'integration sociale e Revenu d'integration</i> La misura è stata introdotta nel 2002.	La misura sostanzia un diritto soggettivo, individuale (esteso anche al <i>partner</i> convivente), non discrezionale, volto all'integrazione sociale attraverso l'occupazione o un reddito integrativo.	È richiesta la nazionalità e la residenza nel Paese.	È necessario aver compiuto 18 anni di età, ad eccezione dei minori sposati, in gravidanza o con compiti di cura su altri minori.	È necessaria la disponibilità allo svolgimento di un lavoro, tranne che per alcuni casi di salute. I beneficiari <i>under 25</i> sono prioritariamente indirizzati all'inserimento lavorativo.	È un diritto “residuale” rispetto ad altre forme di assistenza. Difatti, deve essere stato fatto valere il diritto di ricevere aiuto finanziario da parenti tenuti a farlo.

¹ Sono stati esclusi dall'analisi l'Italia, l'Ungheria e la Grecia che non hanno ancora introdotto sistemi di reddito minimo. In particolare, la Grecia e l'Ungheria non hanno mai avuto un'esperienza di reddito minimo, mentre l'Italia ha concluso la sperimentazione della misura nel 2003.

² Nella tabella sono sintetizzate le principali caratteristiche degli schemi di reddito minimo europei dal punto di vista del disegno istituzionale, secondo i principi di fondo che ne hanno alimentato l'introduzione, gli obiettivi e il diritto che essi pongono in essere, oltre che le condizioni di base per poter accedere alle misure, sia dal punto di vista economico-reddituale, che in termini di controprestazioni richieste. In particolare, gli aspetti relativi alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla misura sono suddivisi in due gruppi: da un lato, le “condizioni anagrafiche” indicano se la misura è rivolta esclusivamente ai cittadini di quel Paese o anche agli stranieri, se è limitata o meno ai residenti e infine a quale età si inizia ad avere accesso all'erogazione monetaria. Il secondo gruppo di requisiti indica, invece, le condizioni di accesso legate alla presenza di controprestazioni richieste al potenziale beneficiario: il richiedente può essere infatti vincolato a partecipare a corsi di formazione o di inserimento lavorativo ovvero può avere l'obbligo di ottemperare ad altri doveri.

BULGARIA	La misura è disciplinata da una legge del 1998 sull'assistenza sociale e da un decreto del 2005 sul reddito minimo.	La misura sostanzia un aiuto differenziale a carattere discrezionale per chi non riesce a soddisfare i propri bisogni essenziali.	La misura è rivolta ai cittadini bulgari residenti nel Paese, agli stranieri con permesso di residenza permanente e ai rifugiati e richiedenti asilo.	Non esistono condizioni di età.	È necessario essere iscritti all'Ufficio di collocamento da almeno 6 mesi e non aver rifiutato lavori o corsi di qualificazione. È prevista l'interruzione della misura per un anno se non si partecipa ai programmi di inserimento occupazionale, tranne che per talune categorie di soggetti.	È necessario aver esaurito tutte le altre possibilità di auto-sostentamento. Sono escluse dalla misura alcune categorie particolari di soggetti (es. soggetti sotto i 30 di età che vivono con genitori e hanno un reddito adeguato).
CIPRO	La misura è stata introdotta nel 2006.	È un diritto soggettivo ad importo differenziale per assicurare uno standard di vita minimo a soggetti le cui risorse risultino insufficienti a soddisfare i bisogni di base.	È richiesta la nazionalità e la residenza nel Paese.	Non sono previsti limiti di età, ma nella pratica è raramente erogato a minori.	Tenuto conto delle condizioni personali e familiari, le persone destinatarie della misura devono accettare offerte di formazione professionale.	La misura rappresenta una forma residuale e sussidiaria rispetto ad altre misure. Il destinatario deve avere un patrimonio inferiore a 3.459 euro come singolo e a 1.730 euro per ogni altro membro della famiglia. La famiglia nell'insieme non può avere un patrimonio superiore a 8.648 euro.
DANIMARCA	<i>Starthjæl</i> (indennità di pagamento) e <i>Kontanthjælp</i> (assistenza sociale). Le misure sono state introdotte nel 2005.	È prevista l'attivazione di misure e di trasferimenti economici per individui che, a causa di particolari condizioni, si trovano per un periodo più o meno lungo senza risorse adeguate. Sostanzia un diritto	È richiesta la nazionalità e la residenza da almeno 7 anni nel Paese. È altresì concessa a soggetti stranieri residenti da almeno 7 anni nel Paese.	Non sono previste condizioni di età, ma è di fatto raro che la misura sia concessa ai minori.	I destinatari della misura hanno l'obbligo di accettare proposte di lavoro. È prevista la riduzione o la sospensione della misura in caso di scarsa partecipazione ai programmi di inserimento.	È necessario aver già presentato richiesta per altri benefici specifici.

		soggettivo con elementi discrezionali rivolto ad individui, a coppie e a bambini.				
ESTONIA	<i>Toimetulekutoetus</i> La misura è prevista dal 1995.	La misura sostanzia un importo differenziale per garantire un reddito minimo a tutti i soggetti residenti nel Paese.	È necessario avere la residenza permanente nel Paese.	Non sono previste condizioni di età.	È obbligatorio iscriversi all'Ufficio del lavoro. I Comuni possono rifiutarsi di accordare la misura ai soggetti che rifiutano proposte di lavoro o percorsi formativi senza giustificazione.	È necessario aver esaurito tutte le altre possibilità di auto-sostentamento.
FINLANDIA	<i>Toimeentulotuki</i> La misura è disciplinata dall'Atto di assistenza sociale del 1997.	La misura sostanzia un'assistenza di ultima istanza per individui e famiglie che, per periodi più o meno lunghi, non hanno sufficienti mezzi per vivere.	È necessario avere la residenza permanente nel Paese.	Non sono previsti limiti di età.	È necessaria la disponibilità allo svolgimento di un lavoro.	La misura sostanzia una rete di sicurezza complementare ad altre misure di assistenza.
FRANCIA	<i>Revenue minimum d'insertion</i> La misura è prevista dal 1988 ed è oggi presente nel "Codice dell'azione sociale e della famiglia".	La misura è rivolta a soddisfare i bisogni essenziali e favorire l'inclusione sociale ed occupazionale.	È un diritto soggettivo non discrezionale a base individuale, proprio dei cittadini francesi e degli stranieri che vivono regolarmente nel Paese con permesso di soggiorno.	La misura è destinata a soggetti maggiori di 25 anni, salvo alcuni casi eccezionali.	È prevista la disponibilità a partecipare a percorsi di integrazione sociale, formazione professionale, o attività occupazionali secondo quanto previsto dal "contratto di inserimento".	È necessario aver rivendicato il diritto ad altre forme di assistenza sociale ed aiuto finanziario.
GERMANIA	<i>Sozialhilfe</i> La misura è disciplinata dal c.d. codice sociale approvato il	La misura mira ad aiutare i singoli ed i nuclei familiari bisognosi fino al raggiungimento	È richiesta la nazionalità e la residenza nel Paese. La misura è destinata anche ai cittadini dei Paesi europei che hanno firmato accordi sul <i>welfare</i> .	Non sono previsti limiti di età. Per i soggetti con età superiore ai 65 anni e per i disabili sono	È richiesta la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed è previsto l'obbligo di accettare il programma di	È necessario aver già presentato la richiesta per altri benefici specifici ed esaurito ogni altra misura.

	27/12/2003. Esistono alcune differenze di regolazione nei <i>Länder</i> .	dell'emancipazione.		previsti programmi specifici.	inserimento.	
IRLANDA	<i>Supplementary welfare allowance</i> La misura è prevista dal <i>Welfare Consolidation Act</i> del 1993.	La misura è destinata a soggetti bisognosi con scarse Risorse.	La misura è rivolta a cittadini e stranieri con regolare permesso di soggiorno. È richiesta la residenza nel Paese.	È necessario aver compiuto 18 anni di età.	Non sono previste misure particolari di inserimento lavorativo, considerato che il soggetto disoccupato ha accesso ad altre misure assistenziali.	È necessario aver già presentato richiesta per altri benefici specifici.
LETTONIA	<i>Pabalsts garanteta minimala ienakuma limena nodrošinašanai</i> La misura è prevista da una legge sull'assistenza sociale del 31/10/2002.	È una misura differenziale per assicurare un livello minimo di reddito ad ogni individuo e alle famiglie in difficoltà il cui reddito sia sotto una determinata soglia.	È richiesta la residenza permanente. Gli stranieri residenti devono aver ricevuto il c.d. codice di identificazione personale.	Non sono previsti limiti di età.	I beneficiari della misura sono obbligati a registrarsi al Servizio statale del lavoro, cercare lavoro ed accettare le offerte. È altresì previsto l'obbligo di cooperare con i servizi sociali per superare la condizione di esclusione.	È necessario aver esaurito ogni altra misura.
LITUANIA	La misura è prevista dal 1990.	È una misura differenziale basata sulla prova dell'insufficienza dei mezzi di sostentamento.	È richiesta la residenza permanente nel Paese.	Non sono previsti limiti di età.	I soggetti disoccupati devono essere registrati all'Ufficio del lavoro e disponibili al lavoro e alla formazione. È possibile la sospensione della misura in caso di rifiuto di offerte di lavoro o di formazione.	Non sono previste altre condizioni di accesso alla misura.
LUSSEMBURGO	<i>Revenu minimum garanti</i> La misura è disciplinata da una	La misura sostanzia un diritto soggettivo non discrezionale che garantisce ai singoli sufficienti	È richiesta unicamente la residenza da 5 anni nel Paese.	La misura può essere richiesta da soggetti con più di 25 anni, tranne che per soggetti inabili al lavoro e <i>care giver</i> di	È necessaria la disponibilità a svolgere lavoro.	È necessario aver fatto valere diritti all'assistenza sociale e misure c.d. alimentari. Il destinatario della misura

	legge del 1999.	risorse per un livello di vita decente e un'integrazione socio-lavorativa.		minori o disabili.		non può aver abbandonato o ridotto il proprio lavoro di sua volontà senza serie ragioni, né essere stato licenziato per gravi ragioni.
MALTA	<i>Ghajnuna Sociali</i>	La misura sostanzia un diritto soggettivo a misura differenziale non contributiva volta ad assicurare un reddito minimo per coloro che non riescono a mantenersi da soli.	È richiesta la nazionalità e la residenza permanente nel Paese.	La misura è destinata a soggetti di età compresa tra i 18 e i 60 anni.	I beneficiari della misura sono obbligati a cercare lavoro.	È necessario avere un patrimonio inferiore a 13.976 euro per singolo (23.294 per famiglia). Ogni componente della famiglia che è ammesso in un centro di disintossicazione è titolare della misura finché è residente nel centro.
OLANDA	<i>Algemene Bijstand</i> La misura è prevista dal 1996.	La misura sostanzia una forma di assistenza ai singoli non in grado di provvedere ai bisogni di base.	È necessaria la residenza nel Paese.	È necessario aver compiuto i 18 anni di età. Dai 65 anni di età diventa una sorta di pensione sociale.	I richiedenti e i loro partner devono cercare lavoro, iscriversi al collocamento ed accettare offerte, anche formative, compatibilmente con le proprie condizioni sociali e sanitarie. Sono previste sanzioni per chi non coopera con i servizi sociali, fino alla sospensione della misura.	È una rete di sicurezza complementare ad altre misure di assistenza.
POLONIA	<i>Pomoc społeczna</i> Una legge del 2004 prevede due differenti misure: 1. la misura "permanente" (<i>zasilek stali</i>), quale diritto soggettivo per soggetti non	Si tratta di due misure differenti: l'una costituisce un diritto soggettivo, l'altra ha una titolarità discrezionale.	La misura è rivolta a soggetti residenti nel Paese.	I destinatari devono aver compiuto 18 anni di età.	È richiesta la disponibilità al lavoro o ad attività formative ed è previsto l'obbligo di iscriversi presso l'Ufficio del lavoro, tranne talune eccezioni.	È necessario aver esaurito le altre misure di assistenza. La misura "permanente" (<i>zasilek stali</i>) è rivolta a persone che per età o disabilità sono incapaci di lavorare e con un reddito inferiore alla soglia. La misura "temporanea"

	attivi; 2. una misura “temporanea” (<i>zasilek okresowy</i>), quale misura discrezionale per soggetti attivi.					(<i>zasilek okresowy</i>) è rivolta a coloro che hanno problemi finanziari dovuti, ad esempio, alla disoccupazione.
PORTOGALLO	<i>Rendimento Minimo Garantido</i> La misura è stata introdotta nel 1996-1997.	Lo scopo è di garantire ad individui in difficoltà e ai loro nuclei familiari la copertura dei bisogni di base e favorirne l’inserimento sociale ed occupazionale.	È necessaria la residenza nel Paese.	È necessario aver compiuto i 18 anni di età.	È necessaria la disponibilità a lavorare e ad intraprendere percorsi formativi o di inserimento lavorativo.	È necessario aver esaurito le altre misure di assistenza.
REGNO UNITO	<i>Income support</i> La regolazione generale dell’ <i>Income support</i> risale al 1987.	La misura sostanzia uno schema finanziato da fiscalità generale per aiutare singoli bisognosi che si trovano sotto la soglia minima e sono senza lavoro a tempo pieno e che non qualificati come disoccupati.	È necessaria la presenza sul territorio nazionale e la verifica della residenza per persone che hanno vissuto ultimi due anni fuori dal Paese.	È necessario aver compiuto i 16 anni di età.	Le persone abili al lavoro non possono fruire di questa misura, ma di una <i>jobseeker allowance</i> finalizzata alla ricerca di un lavoro.	È necessario aver esaurito le altre misure di assistenza, sebbene l’ <i>income support</i> può fornire integrazione complementare fino al valore soglia.
REPUBBLICA CECA	<i>Dávky pomoci v hmotné nouzi</i> La misura è stata introdotta nel 2006.	La misura è volta ad assicurare i bisogni di base al livello minimo di vita tramite importi differenziali.	La misura è rivolta ai cittadini residenti ed ai cittadini UE dopo 3 mesi di residenza.	Non sono previsti limiti di età.	È necessaria la disponibilità a lavorare e ad intraprendere percorsi formativi o di inserimento lavorativo.	Tutte le forme di reddito, inclusa ogni forma di assistenza, sono prese in considerazione nel determinare importo differenziale

ROMANIA	<i>Ajutor social</i> La misura è stata introdotta nel 2001.	La misura sostanzia una forma di assistenza sociale, finanziata da bilanci locali, volta a coprire i bisogni di base garantendo un reddito minimo a individui e famiglie.	È necessaria la residenza nel Paese.	È necessario aver compiuto i 18 anni di età.	È richiesta la disponibilità al lavoro per persone in età attiva che non sono inserite in percorsi educativi.	Non sono previste altre condizioni di accesso alla misura.
SLOVACCHIA	<i>Dávka v hmotnj núdži</i> La misura è stata introdotta nel 1998.	È un assegno non contributivo che mira ad assicurare un reddito minimo per chi non riesce a mantenere condizioni di vita di base, diritto soggettivo non discrezionale per individui e famiglie.	È necessaria la residenza nel Paese.	Non esistono condizioni di età.	È richiesta la disponibilità ad accettare lavoro, una formazione professionale o lavoro volontario e l'obbligo di registrarsi presso l'Ufficio del lavoro e degli affari sociali per poter ricevere indennità di maggior importo.	È necessario aver esaurito le altre misure di assistenza.
SLOVENIA	<i>Denarna socialna pomoc</i> La misura è stata introdotta nel 2004.	La misura mira a fornire assistenza monetaria ad individui e famiglie che, per ragioni oltre il loro controllo, non riescono temporaneamente ad assicurarsi sufficienti risorse per sussistenza di base. Principalmente rivolto a famiglia	È necessaria la residenza nel Paese.	La misura è rivolta alla famiglia nel suo insieme, ma può essere erogata anche a soggetti singoli con età superiore a 18 anni, non sposati.	È richiesta la partecipazione in programmi di attivazione occupazionale, oltre la firma di contratti di inserimento socio-lavorativo volti a superare i problemi del beneficiario.	È necessario aver esaurito le altre misure di assistenza.
SPAGNA	<i>Renta minima</i> La misura è stata	È un diritto non	La nazionalità è richiesta soltanto da alcune Comunità autonome.	La misura è destinata a soggetti di età compresa	È necessario essere in grado di lavorare.	È necessario rispettare le condizioni previste dalle

	introdotta in anni differenti nelle Comunità autonome.	discrezionale, talvolta soggetto a vincoli di bilancio, rivolto ad individui e famiglie.		tra i 25 e i 65 anni.		misure di inserimento ed aver esaurito le altre misure di assistenza.
SVEZIA	<i>Ekonomiskt bistand</i> La misura è stata introdotta nel 2002.	È una forma di assistenza di ultima istanza per individui e famiglie che, per periodi più o meno lunghi, non hanno sufficienti mezzi per vivere.	Per gli stranieri è necessario il permesso di soggiorno.	Non sono previsti vincoli di età.	È necessario essere in grado di provvedere a sé stessi e, se abili al lavoro, cercare un'occupazione che renda indipendenti.	È una forma di assistenza complementare.